

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2015
ai sensi dell'art. 252 del D. L.vo n. 267/2000

Deliberazione N. 28 del 28/11/2017

OGGETTO: Incarico di consulenza e assistenza professionale in materia legale -Avv. Fabrizio TIGANO del Foro di Catania, ai sensi dell'articolo 253 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di mese di novembre, alle ore 18,00 e seguenti nella sede comunale, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Lentini nelle persone dei Sigg.ri:

Dott.ssa Carmela PETROLO
Dott. Alberto D'ARRIGO
Dott. Giovanni TROVATO

La Commissione straordinaria di liquidazione, come sopra costituita,

PREMESSO CHE:


- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Lentini, ai sensi dell'art. 246 del D. L.vo n. 267/2000;
- con D.P.R. in data 21 maggio 2015 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 9 giugno 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Alberto D'Arrigo, dott.ssa Carmela Petrolo e Dott. Giovanni Trovato;
- in data 11/06/2015 si è regolarmente insediata la suddetta Commissione straordinaria, come da verbale adottato in pari data;
- in data 16/06/2015 la Commissione ha adottato la delibera n. 1 con la quale ha dato l'avvio alla procedura di rilevazione delle passività, mediante l'affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa dell'avviso/manifesto della procedura di rilevazione della massa passiva dell'ente;

VISTI

- l'art. 254 c. 4 del TUEL che stabilisce che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il trentuno dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254 c 3 del TUEL che prevede che nella massa passiva siano altresì inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio ex art. 194 verificatisi entro il trentuno dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194 c 1 l. e del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 248, c 4 del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi ne sono soggetti a rivalutazione monetaria;

RICHIAMATI:

- l'art. 258 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso e che prevede:



COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2015

ai sensi dell'art. 252 del D. L.vo n. 267/2000

- comma 2 – “... L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4”;
- comma 3 – “L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;
- comma 4 – “L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”;
- comma 7 – “... E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”;

DATO ATTO CHE:


- L'Organo straordinario di liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica ma si avvale di quella dell'Ente ed opera in posizione di autonomia ed indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dello stesso, ed è inoltre legittimato a sostituirsi esclusivamente nell'attività propria di liquidazione ed ai sensi dell'articolo 253 del TUEL può auto organizzarsi;
- l' O.S.L. non è Organo dello Stato e pertanto non si può avvalere del patrocinio dell'Avvocatura dello stato e quindi in caso di giudizio può decidere se avvalersi dei legali dell'Ente o procedere con apposito incarico;

CONSIDERATO CHE:

- che nel corso dell'attività finalizzata all'accertamento della massa passiva della liquidazione, questo O.S.L. ha avuto modo di constatare che diverse posizioni debitorie sono riconducibili ad un considerevole numero di cause civili instaurate in anni risalenti nel tempo, molte delle quali di particolare complessità, anche a causa dell'incompletezza riscontrata nella documentazione rinvenuta nei relativi fascicoli che invece richiedono una specifica e specialistica competenza legale, volta all'auspicabile definizione transattiva delle controversie con i legali delle controparti;
- il Comune di Lentini non è dotato di un Ufficio legale e non ha figure idonee alla definizione di tali controversie;

RILEVATA

- la necessità di avvalersi di apposita indispensabile e qualificata consulenza legale esterna in grado di supportare l'attività di questo O.S.L. per le attività di consulenza di natura legale con specializzazione idonea a rendere un adeguato parere legale oltre che ad assicurare alla necessaria assistenza nelle gestioni delle trattative finalizzate al raggiungimento delle transazioni in favore dell'abbattimento della massa passiva;



COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2015
ai sensi dell'art. 252 del D. L.vo n. 267/2000

RITENUTO

- di conferire l'incarico per la durata di mesi tre in via fiduciaria all'Avvocato Prof. Fabrizio TIGANO, del Foro di Catania che ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con questo O.S.L. nella qualità di esperto in materia amministrativa oltre che di contratti, procedure concorsuali e contenzioso degli Enti locali;
- VISTO il curriculum vitae;
- VISTO il Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati, approvato con D.P.R. 378/93;
- VISTO il D.Lgs. 267/2000 n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all'articolo 253;

Tutto ciò premesso e considerato, all'unanimità


DELIBERA

- di ritenere quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di avvalersi della consulenza ed assistenza in materia legale di un professionista al fine di supportare l'attività di questo O.S.L. per dirimere le pretese dei creditori anche a mezzo di formulazione di appositi pareri pro veritate;
- di individuare per le attività appena citate l'Avvocato Prof. Fabrizio TIGANO, del Foro di Catania quale professionista di fiducia di questo O.S.L. In ragione dei requisiti dei requisiti di professionalità ed affidabilità attestati;
- di stabilire che al professionista incaricato sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo determinato nella misura trimestrale di euro 1.200,00 oltre IVA e C.P.A. dietro presentazione di regolare fattura e report periodico sull'attività svolta;
- di approvare l'allegato schema di convenzione (Allegato a) che costituisce parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
- di dare atto che il predetto compenso è posta a carico della gestione della liquidazione;
- di notificare il presente provvedimento all'Avvocato Fabrizio Tigano del Foro di Catania;
- di dare atto infine che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'articolo 4 comma 6 del D.P.R- n. 378/93.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo 18/08/2000, n. 267, a cura del Responsabile del servizio pubblicazioni dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune, consegnandola al Responsabile del Settore "AA. GG." Per i successivi adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente F.to Dott.ssa Carmela PETROLO.....

I Componenti F.to Dott. Alberto D'ARRIGO.....

F.to Dott. Giovanni TROVATO.....

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio al n. 46/Reg. Emergenza
dal 30 NOV. 2017 al 15 DIC. 2017 per 15 giorni consecutivi.

Lentini, li _____

Il Resp. Albo Pretorio On Line

IL Segretario Generale
Dott.ssa M.C. Floresta

E' copia conforme al suo originale
per la pubblicazione.
Lentini: 30 NOV 2017



IL FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(*Gabriella Buccheri*)